

## **Regolamento interno per la preparazione e lo svolgimento della prova finale dei Corsi di Laurea Triennali**

### ***Articolo 1 – Definizione della prova finale***

In conformità con quanto sancito dal Regolamento Didattico di Ateneo, il titolo di studio del Corso di Laurea triennale è conferito previo superamento di una *prova finale* le cui modalità di svolgimento, di norma legate alla presentazione da parte dello studente di un *elaborato scritto*, sono disciplinate dal presente Regolamento interno.

### ***Articolo 2 – Caratteristiche generali della prova finale***

La prova finale consiste in un lavoro di sintesi di materiali bibliografici o documentari da presentare sotto forma di elaborato scritto o multimediale. Tale attività deve comportare un impegno complessivo per lo studente pari a non meno di 7 *crediti* (CFU). Essa è svolta dallo studente, sotto la guida di un docente della Facoltà (come stabilito al successivo Art. 4).

### ***Articolo 3 – Diverse tipologie di prova finale***

In base alle caratteristiche generali della prova finale, indicate dall'art. 2 del presente Regolamento, si individuano le seguenti tipologie di prova finale:

- a) *la lettura ragionata di una serie di testi* su una tematica specifica, da riassumere criticamente in un elaborato scritto di un minimo di una trentina di cartelle a 2.500 battute a cartella (80.000 caratteri), indice e bibliografia esclusi.
- b) un *breve lavoro di ricerca – documentaria, teorica o applicata* - che poggi su di una bibliografia criticamente assimilata, sia in funzione della prova finale stessa, sia nel corso del triennio di studio e che si concretizzi in un elaborato scritto. Tale lavoro di ricerca, sia essa documentaria o sul campo, può anche fare parte di un progetto collettivo o di *équipe*, purché il segmento di ricerca assegnato a ogni singolo studente sia chiaramente individuabile. È opportuno in tal caso prevedere uno sforzo di contestualizzazione e di inserimento di ogni contributo in una problematica scientifica di insieme. Si richiede quindi che il compito di ognuno dei partecipanti alla ricerca comporti un impegno non inferiore a quello stabilito nell'art. 2 del presente Regolamento, sia personalizzato e individuabile con chiarezza.
- c) uno *sviluppo del lavoro di tirocinio*, purché la prova finale rappresenti un impegno concretamente distinto dal tirocinio stesso e comporti un sostanziale approfondimento anche teorico del tema trattato. L'obiettivo sarà, anche in questo caso, un elaborato di una trentina di cartelle a 2.500 battute a cartella (80.000 caratteri), indice e bibliografia esclusi.
- d) un *lavoro di tipo multimediale*, purché necessariamente accompagnato da una presentazione di almeno una quindicina di cartelle di 2.500 caratteri a cartella (30-40.000 caratteri)

### ***Articolo 4 – Supervisione della preparazione della prova finale***

La prova finale è di norma condotta sotto la responsabilità dei docenti titolari di un insegnamento annuale o semestrale (ordinari, associati, affidatari), ma può essere supervisionata anche da un ricercatore (sia confermato che non confermato) e, verificatane la disponibilità, da un professore a contratto, da un assegnista di ricerca, da un cultore ufficiale della materia, da un supervisore pedagogico di tirocinio, previo accordo con il titolare dell'insegnamento. Si definisce Relatore il docente titolare dell'insegnamento. Si definisce secondo Relatore il supervisore della stesura della prova non titolare di insegnamento.

Il Consiglio di Facoltà individuerà di anno in anno il tetto massimo per l'impegno di ogni docente titolare di un insegnamento nel seguire le prove finali onde evitare sovraccarichi e incoraggiare, nei

limiti del possibile, un'equa ripartizione dei compiti di supervisione della prova finale. Si demanda alla Commissione prove finali e tesi, di cui al successivo art. 11, la definizione del tetto massimo di prove finali e tesi attribuibili a ciascun professore o ricercatore.

#### **Articolo 5 – Procedura per concordare la prova finale**

La prova finale dovrà essere concordata dallo studente con il titolare di un insegnamento del Corso di Laurea cui afferisce, non prima di aver accumulato almeno 120 crediti (CFU) e non prima di aver superato la prova di inglese e di informatica. In questa sede il docente potrà dare alcune indicazioni allo studente per integrazioni al piano di studi.

Il tema concordato, una volta assegnato allo studente ha validità di 12 mesi. Se allo scadere di questo termine lo studente non avrà iniziato concretamente il lavoro in sintonia col docente-tutore, l'accordo dovrà ritenersi tacitamente annullato. Il tema concordato potrà essere assegnato ad altri e lo studente in questione sarà tenuto a riconcordare un nuovo argomento.

#### **Articolo 6 - Norme editoriali per la stesura dell'elaborato scritto relativo alla prova finale**

Le parti scritte dovranno essere redatte in pagine da 2500 battute circa. Le norme editoriali verranno pubblicate nel sito Internet della Facoltà.

#### **Articolo 7 – Procedure burocratico-amministrative per la presentazione della prova finale**

La domanda di Laurea dovrà essere presentata alle Segreterie, previa firma del Relatore in base a un calendario che verrà presentato dalle stesse all'inizio dell'anno accademico.

L'elaborato dovrà essere consegnato al Relatore in 2 copie (oltre un CD per l'archivio) tre settimane (21 giorni) prima della discussione.

Il Relatore provvederà a firmare il modulo comprovante l'avvenuta consegna che il laureando dovrà successivamente consegnare alla Segreteria Studenti entro le scadenze previste annualmente.

#### **Articolo 8 – Discussione della prova finale**

La procedura di conferimento della Laurea è necessariamente preceduta da una fase preliminare distinta nella quale il candidato deve presentare il suo elaborato e sostenere in merito una discussione approfondita. Se ne individuano le seguenti modalità:

- a) La *discussione approfondita dell'elaborato finale* è pubblica e avviene in presenza del Relatore (ai sensi dell'Art. 4 del presente Regolamento) che ha seguito il candidato e di almeno un altro docente o collaboratore della Facoltà nominato dal Preside su indicazione del Relatore, che partecipa alla discussione in qualità di Correlatore. Il secondo Relatore (art. 4 del presente Regolamento) può svolgere il ruolo di Correlatore
- b) Al termine della discussione approfondita, il Relatore formula un *giudizio scritto* controfirmato dal Correlatore e lo deposita, tassativamente, entro 10 giorni dalla data di apertura della sessione di Laurea, presso la Segreteria del proprio Corso di Laurea. Al giudizio scritto va allegata la proposta dei punti da assegnare all'elaborato finale (che **di norma** non può essere comunque superiore a **5** punti). La mancata consegna del giudizio entro i termini stabiliti porta all'esclusione dello studente dalla sessione di Laurea. Il giudizio formulato da Relatore e Correlatore ha validità per le prime due sessioni di Laurea successive alla data di discussione. Tale giudizio non dà luogo all'acquisizione di alcun titolo da parte dello studente, che per conseguire la Laurea deve seguire la procedura di conferimento di cui al successivo comma.

#### **Articolo 9 – Procedura di conferimento della laurea**

La procedura di conferimento della Laurea avviene in presenza di una Commissione composta come indicato dall'Art. 10 del presente Regolamento.

Prima dell'apertura di ogni seduta di Laurea, i Commissari prendono visione della carriera degli studenti e del giudizio sugli elaborati finali espressi nella fase di discussione preliminare e, seguendo le proposte dei Relatori, assegnano il punteggio in centodecimi, anche in funzione della media dei voti conseguiti agli esami

Durante la seduta di tesi, il Presidente della Commissione dà pubblica lettura della media dei voti di esame conseguiti dallo studente, dell'argomento di ciascuna prova finale e del punteggio finale.

La proclamazione è pubblica, avviene in aula atta a contenere il pubblico interessato al conferimento di tutte le Lauree previste nella seduta

#### ***Articolo 10 – Composizione della Commissione per la valutazione degli esami finali di Laurea***

La Commissione per la valutazione degli esami finali di Laurea è composta da non meno di cinque docenti/ricercatori della Facoltà. Essi, almeno per un rappresentante, dovranno appartenere agli stessi ambiti scientifico-disciplinari cui afferiscono i Relatori delle tesi discusse, o, nell'impossibilità, di settori affini. Presidente della Commissione giudicatrice è il professore di prima fascia con la maggiore anzianità di ruolo. Al Presidente spetta garantire la piena regolarità dello svolgimento della prova e l'aderenza delle valutazioni conclusive ai criteri generali stabiliti dagli organi preposti al Corso di studio. Segretario della Commissione è un professore di ruolo o un ricercatore di ruolo. Il verbale è firmato da tutti i componenti della Commissione presenti alla prova.

La composizione delle Commissioni per la valutazione degli esami finali di Laurea, unitamente al calendario dei loro lavori, è stabilita dal Preside di Facoltà, e comunque sotto la sua responsabilità nel caso di delega dell'incarico ad altri docenti.

#### ***Articolo 11 – Istituzione della Commissione per la preparazione della prova finale***

Viene istituita dal seguente Regolamento la Commissione per la preparazione della prova finale.

La Commissione è formata dai Coordinatori dei Corsi di studio, o da un loro delegato, e dal Responsabile dello Sportello di orientamento/consulenza di cui all'articolo successivo.

La commissione determina annualmente la definizione del tetto massimo di prove finali attribuibili a ciascun professore o ricercatore e propone ogni anno al Consiglio di Facoltà il calendario delle sessioni di laurea.

#### ***Articolo 12 – Istituzione di uno Sportello di orientamento/consulenza per la preparazione della prova finale***

Viene istituito dal presente Regolamento uno *Sportello di orientamento/consulenza per la preparazione della prova finale* il cui responsabile è un docente o ricercatore della Facoltà nominato dal Preside. In questa sede potranno raccogliere indicazioni sulle disponibilità dei docenti nonché ricevere la segnalazione della saturazione di determinati insegnamenti, oltre a ottenere tutte le informazioni sulle procedure necessarie. A tale sportello gli studenti si dovranno rivolgere altresì per la registrazione ufficiale dell'argomento della prova finale già concordato con il Relatore. Lo sportello è inoltre il centro di documentazione per l'analisi statistica dell'andamento delle prove finali, dei flussi, nonché della ripartizione delle lauree triennali.

#### ***Articolo 13 – Norme finali e transitorie***

Il presente Regolamento entra in vigore a partire dalla prima sessione utile dopo l'approvazione del Consiglio di Facoltà